

**Obbligazioni in genere - inadempimento Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)**

Responsabilità - risarcimento del danno - contratti in genere - contratto bilaterale (o sinallagmatico o a prestazioni corrispettive) - Inadempimento contrattuale - Domanda risarcitoria in assenza di domanda di risoluzione del contratto - Corrispettivo inutilmente versato alla controparte - Parametro di quantificazione del danno - Utilizzabilità.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1218, Cod\_Civ\_art\_1453, Cod\_Civ\_art\_1223